SERVIZIO TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

RACCOLTA LEGISLATIVA

PESCA – TUTELA DELL'AMBIENTE

A cura dell'UFFICIO INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE

NOVEMBRE 2018

INDICE

ESTRATTO ART. 40 LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 e successive modifiche e integrazioni.....2
Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37. (Testo coordinato).....4
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R.....16
Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca.....32
Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. (Testo coordinato).....36
Estratto (artt. dall' 1 al 31) della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Testo coordinato).....49
Collegamenti utili sul web.....57

ESTRATTO ART. 40 LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 e successive modifiche e integrazioni.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

…OMISSIS

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 40
Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.[1]

11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo.[2]

…OMISSIS

[1] Comma così inserito dalla LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 con l'art. 1, comma 125.

[2] Comma così inserito dalla LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 con l'art. 1, comma 125

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37. (Testo coordinato)

"Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca."
(B.U. 04 gennaio 2007, n. 1)

modificata da: l.r. 17/2008, l.r. 22/2009, l.r. 29/2009, l.r.10/2011, l.r. 5/2012, l.r. 8/2013, l.r. 1/2014, l.r. 1/2015, l.r. 19/2016

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.
2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.
3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;
b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;
c) gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;
d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;
e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;
g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;
h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;
i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.
4. L'esercizio della pesca è consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.
5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.

Art. 2. (Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
a) le funzioni legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;
b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;
c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;
e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;
f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;
h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
j) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.
2. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 3. (Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.
3. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

Art. 4. (Organizzazioni piscatorie riconosciute)

1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

a) *con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;* [3]
b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.
1 bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). [4]
2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.
3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:
a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;
b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;
d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;
e) svolgere attività affidate dalle province;
f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.
4. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5. (Comitati dei bacini di pesca)

1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.
2. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.
3. La costituzione del comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al comma 2, sentito il parere del comitato consultivo provinciale, sui bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione regionale di cui all'articolo 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.
4. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per l'affidamento di attività e iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittiogenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.

Art. 6. (Comitato consultivo regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.
2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all'articolo 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.
3. Il comitato consultivo regionale è così composto:
a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;
b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali;
c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una organizzazione piscatoria;
e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;
f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;
h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
4. Il presidente del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, o suo delegato, partecipa ai lavori del comitato consultivo regionale senza diritto di voto.
5. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza e adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
6. Non fanno parte del comitato consultivo regionale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.
7. Il presidente convoca il comitato consultivo regionale almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Il comitato consultivo regionale resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.
9. Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale), è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide.

---

[3] Comma così sostituito *dall'art. 2 della l.r. 17/2008.*

[4] Comma così aggiunto *dall'art. 2 della l.r. 17/2008.*

Art. 7.(Comitato consultivo provinciale)

1. La provincia territorialmente competente costituisce il comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.
2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.
3. Il comitato consultivo provinciale è così composto:
a) l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
b) un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;
c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;
d) non più di dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 2, con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indetta dalla provincia;
e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;
f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
g) un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino;
h) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari;
i) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
j) un rappresentante degli enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio provinciale designato d'intesa dagli enti stessi.
4. Un funzionario provinciale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
5. Non fanno parte del comitato consultivo provinciale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.
6. Il comitato consultivo provinciale, quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, si avvale di professionalità esterne su singoli problemi.
7. Il presidente convoca il comitato consultivo provinciale almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Il comitato consultivo provinciale resta in carica per la durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

Art. 8. (Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico)

1. Il Presidente dalle Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.
2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:
a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;
b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;
c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;
d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;
e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;
f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;
g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'articolo 10;
h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'articolo 11.
3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:
a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;
b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;
c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;
d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;
e) un esperto in idrobiologia;
f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;
g) un esperto in ittiopatologia;
h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;
i) un esperto in acquacoltura.
4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.
6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.
7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all'articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9. (Disposizioni di attuazione e regolamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

2. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento del comitato consultivo provinciale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento, secondo i principi individuati all'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:
a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;
b) gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;
c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;
d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;
e) l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;
f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;
g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.

Capo II.
PIANIFICAZIONE

Art. 10. (Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca ~~e istruzioni operative~~) [5]

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale.
2. Il piano regionale è revisionato ogni cinque anni ed ha la finalità di individuare le linee strategiche di intervento per attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 3, in coerenza con la regolamentazione dell'attività alieutica e la disciplina regionale e nazionale in materia di acque.
3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario.
4. Il piano regionale è redatto in coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la tutela delle acque.
5. Il piano regionale, oltre ai contenuti dei commi 2 e 3, definisce:
a) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;
b) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
c) gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità;
d) i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;
e) i criteri di stesura e di aggiornamento della carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito carta ittica regionale;
f) i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:
1) zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;
2) zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;
3) zone per attività agonistiche e promozionali dell'attività alieutica;
4) zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private;
5) zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato.
~~(6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano regionale, approva le istruzioni operative di dettaglio, sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo regionale tecnico scientifico, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sentita la commissione consiliare competente.~~
~~7. Le istruzioni operative previste al comma 6 definiscono:~~
~~a) le indicazioni per la redazione dei piani provinciali;~~
~~b) la carta ittica regionale;~~
~~c) l'individuazione puntuale delle zone ittiche;~~
~~d) gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona previsti al comma 5, lettere a) e b);~~
~~e) i criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;~~
~~f) i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;~~
~~g) i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;~~
~~h) le indicazioni per il coordinamento della vigilanza esercitata dalle province;~~
~~i) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del piano regionale;~~
~~j) i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;~~
~~k) l'attribuzione delle risorse nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale;~~

[5] Nel testo sono ovunque soppresse le parole "istruzioni operative di dettaglio" e "istruzioni operative" come stabilito dal comma 6 art. 28 della l.r.8/2013

~~l) ogni altra istruzione attuativa del piano regionale.)~~[6]

8. La Giunta regionale, per realizzare la pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.

8. bis. Fino all'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca ~~e delle istruzioni operative~~[7] *di cui al presente articolo, le province possono provvedere alla stesura di propri piani provinciali provvisori, per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.*[8]

8. ter. Nelle more dell'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, nonché dei piani provinciali provvisori e dei piani provinciali così come definiti dall'articolo 11 della presente legge, i comuni o le organizzazioni pescatorie riconosciute, in via prioritaria, o altri soggetti interessati, possono presentare istanza affinché siano istituite e date loro in concessione zone turistiche di pesca, che devono essere autorizzate, con apposito regolamento, dalle province, sentito il comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 7[9]

Art. 11. (Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca)

1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale, provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani provinciali, in coerenza con il piano regionale ~~e le istruzioni operative di dettaglio~~[10]:

a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a livello regionale;

b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l'individuazione delle zone ittiche, la redazione e l'aggiornamento della carta ittica provinciale;

c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale;

d) definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;

e) definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;

f) promuovono forme di collaborazione con le organizzazione piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino;

g) censiscono i diritti esclusivi di pesca;

h) forniscono le valutazioni circa la qualità delle acque di cui alla lettera b) e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque;

i) raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a livello regionale;

j) individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;

k) forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;

l) forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;

m) forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;

n) propongono l'individuazione dei bacini di pesca;

o) individuano i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità;

p) definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'attività piscatoria;

q) propongono progetti di interesse provinciale;

r) indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessa all'attuazione del piano, ivi comprese le risorse proprie.

2. I piani provinciali hanno durata quinquennale, e possono essere aggiornati prima della scadenza.

3. Le province adottano i piani provinciali entro un anno dall'approvazione del piano regionale *adeguandoli ai piani provinciali provvisori nel frattempo istituiti*[11] e li trasmettono ai competenti uffici della Giunta regionale per la verifica di congruità con il piano regionale. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.

4. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione e in tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

Art. 12. (Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici)

1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque.

2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto delle procedure individuate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, verifica la compatibilità, con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale, degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale.

3. Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti

---

6 Commi abrogati dal comma 1 art. 28 l.r. 8/2013

7 Nel testo sono ovunque soppresse le parole "istruzioni operative di dettaglio" e "istruzioni operative" come stabilito dal comma 6 art. 28 della l.r.8/2013

8 Comma aggiunto dall'art. 10 della l.r. 10/2011

9 Comma aggiunto dall'art. 10 della l.r. 10/2011

10 Nel testo sono ovunque soppresse le parole "istruzioni operative di dettaglio" e "istruzioni operative" come stabilito dal comma 6 art. 28 della l.r.8/2013

11 Parole così aggiunte dall'art. 10 della l.r. 10/2011

di determinati piani e programmi sull'ambiente, e per la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 6 della direttiva n. 92/43/CEE e recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
4. Per gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, la Regione e le province adottano i provvedimenti cautelari di loro competenza, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.
5. La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.
6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
7. Per le dighette, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6.
8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.
9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna.
10. Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione avviene previa decantazione dei fanghi in sospensione.
11. Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
12. I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.
13. La Giunta regionale, sentite le province, disciplina modalità e procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 13. (Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento)

1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla provincia competente una descrizione tecnica della propria attività, comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti.
2. Le province dispongono modalità e criteri per gli adempimenti di cui al comma 1 e provvedono, quando l'impianto è collegabile in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.
3. È vietato ai fruitori degli impianti e dei bacini privati asportare prodotti vivi.

Art. 14. (Diritti esclusivi di pesca)

1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province.
3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo. Le province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l'eventuale piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.
5. La province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca.
6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di conservazione e di leggibilità.
7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.
8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.
9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati, nonché una relazione sulle misure adottate.
10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.
11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del piano regionale.
12. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 15.~~(Usi civici di pesca)~~[12]

~~1.L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia.~~
~~2.La Giunta regionale approva le disposizioni attuative del comma 1, sentite la Conferenza Regione Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.~~

[12] *Articolo abrogato dall'art. 21 comma 1 lettera d della l.r. 29/2009*

Capo III.
ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA ITTICA

Art. 16. (Esercizio della pesca)

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.
2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.
3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

Art. 17. (Interventi ai fini gestionali)

1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.
2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
3. Le province, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico effettuano l'attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
4. Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.
5. Le province possono interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.
6. La produzione a scopo di ripopolamento di particolari specie autoctone per le quali è necessario conservare l'originalità e la variabilità genetica, avviene nei centri ittiogenici individuati nel piano provinciale, con riproduttori catturati in ecosistemi acquatici analoghi oppure allevati in ambienti artificiali realizzati allo scopo o in ambienti naturali appositamente individuati.
7. Le province stabiliscono le modalità tecniche di gestione e di controllo dei centri ittiogenici e delle connesse attività di ripopolamento in coerenza con i piani di cui agli articoli 10 e 11.

Capo IV.
ESERCIZIO DELLA PESCA, AUTORIZZAZIONI E AIUTI

Art. 18. (Classificazione dell'attività di pesca)

1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:
a) pesca professionale;
b) pesca dilettantistica;
c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.
6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.
8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.
9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e sopratasse di cui all'articolo 27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.
10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 è esibita unitamente a un documento di identità valido.
11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

Art. 19. (Obbligo della licenza)

1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:
a) gli addetti all'acquacoltura;
b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
3. La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.

Art. 20. (Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. È vietata la pesca subacquea.
13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

Art. 21. (Aiuti alla pesca professionale)

1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale.

Capo V.
VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22. (Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:
a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;
b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23.
(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:
a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;
b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.
2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.
3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.
4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

Art. 24.
(Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie)

1. Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle province che ne rilasciano attestato d'idoneità.
2. I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino, previa autorizzazione provinciale.
3. Le guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica, già nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi di aggiornamento.

~~Art. 25. (Danno ambientale)~~ [13]

~~1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative norme statali.~~

~~2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di danno ambientale sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.~~

Art. 26. (Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;

b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;

c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;

d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;

e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;

f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;

g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;

h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;

i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;

j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;

k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;

l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;

m) da 500,00 euro a 3000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati;

n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

Capo VI.

TASSE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Art. 27. (Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi)

1. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nell'allegata tabella A. [14]

2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.

4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). [15]

~~5. La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10, nella misura prevista dall'articolo 32.~~ [16]

Capo VII.

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 28. (Relazioni di attuazione dei piani)

1. Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale.

Art. 29. (Norme transitorie)

---

[13] Articolo abrogato dal comma 2 art. 28 l.r. 8/2013

[14] comma così sostituito dall'art. 28 comma 3 della l.r. 8/2013

[15] comma così sostituito dall'art. 27 della *Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5. "*Legge finanziaria per l'anno 2012"

[16] comma abrogato dall'art. 28 comma 4 della l.r. 8/2013

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
2. I regolamenti e i provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione e dalle province in attuazione della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia, purché i contenuti non contrastino con la presente legge.
3. Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dall'articolo 9 rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 16 della l.r. 7/1981.
4. Il comitato consultivo regionale e i comitati consultivi provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 7/1981, restano in carica e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 29 bis (Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca)[17]

1. Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 'Immissioni' del capitolo 10 ed il paragrafo 4 'Immissioni' del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 (Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica) entrano in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso.

Art. 30. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione dell'articolo 21 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 31. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l.r. 7/1981, salvo quanto disposto dalle norme transitorie di cui all'articolo 29;
b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 6 - 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);
c) legge regionale 15 maggio 1987, n. 28 (Modificazione ed integrazione alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);
d) l'articolo 1 bis della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31;
e) l'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale).

Art. 32. (Norma finanziaria)[18]

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 14 giugno 1990, n. 158 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:
a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;
b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;
c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;
d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;
e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.
2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall' articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.[19]
3 bis. Le entrate derivanti dalle soprattasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dell'entrata, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB denominata "Agricoltura Tut. e Gest. della fauna selvatica e acquatica Titolo 1: spese correnti" al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3.[20]
3 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati.[21]
4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all' articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

---

17 Articolo così inserito dall'articolo 20 della l.r. 19/2016

18 Articolo così sostituito dal comma 5 art. 28 l.r. 8/2013

19 Comma così sostituito da art. 14 l.r. 1/2014

20 Comma così aggiunto da art. 23 l.r. 1/2015

21 Comma così aggiunto da art. 23 l.r. 1/2015

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Tabella A (art. 27 l.r. 37/2006)[22]

Titolo II	Indicazione degli atti soggetti a tassa	TASSA DI RILASCIO	TASSA ANNUALE
Caccia e pesca			
NUMERO D'ORDINE			
D.lgs (230/1991)			
18	Licenza per la pesca nelle acque interne:		
	tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	22,00	22,00
	tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50	12,00	12,00
	tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1.50	8,00	8,00
	tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna" con o senza mulinello; con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50	14,00	14,00
	Soprattassa annuale: per le licenza di tipo A € 43,00 per le licenza di tipo B € 23,00 per le licenza di tipo C € 14,00		

[22] Come stabilito dal comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 8/2013 la rideterminazione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca, di cui all' articolo 27, comma 1, della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 28 della lr. 8/2013, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della l.r. 8/2013.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R".

Titolo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Ambito d'applicazione)

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), detta norme di coordinamento in materia di pesca e disciplina:
a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;
b) gli attrezzi di pesca e le loro modalità d'uso, i periodi di pesca e le misure minime trattenibili delle diverse specie;
c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture, il quantitativo di pescato;
d) l'importazione d'idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;
e) l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;
f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;
g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.
2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte è disciplinato:
a) dalla l.r. 37/2006;
b) dai provvedimenti regionali in attuazione della l.r. 37/2006;
c) dai provvedimenti provinciali in attuazione della l.r. 37/2006 e dei provvedimenti regionali di cui alla lettera b);
d) dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) pesca: ogni attività volta alla cattura di fauna ittica;
b) catturare: entrare in possesso di fauna ittica in seguito ad azione di pesca;
c) trattenere: mantenere il possesso di fauna ittica catturata;
d) rilasciare: rinunciare al possesso di fauna ittica catturata restituendola allo stato selvatico;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte;
f) corpo idrico: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o un canale o parte di un torrente, fiume o canale;
g) acque principali: corpi idrici che per portata e vastità, e condizioni ittiogeniche permettono l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica;
h) acque secondarie: tutte le acque interne non principali dove è possibile esercitare solo la pesca dilettantistica;
i) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi;
l) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti prevalentemente ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come il luccio, il pesce persico e l'anguilla;
m) acque pubbliche in disponibilità privata: bacini artificiali chiusi situati all'interno di aree di proprietà privata recintate, ovvero bacini artificiali ove si pratica l'acquacoltura;
n) impianti e bacini privati per la pesca a pagamento: stagni o altri impianti in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura;
o) fauna acquatica o idrofauna: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi, pesci, anfibi, crostacei, molluschi e insetti con ciclo vitale dipendente dagli ambienti acquatici;
p) fauna ittica: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi e dei pesci;
q) acquacoltura: l'allevamento o la coltura di specie ittiche o crostacei mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare;
r) impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura;
s) animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda;
t) Piano regionale: Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e relative istruzioni operative previsto dall'articolo 10 della l.r. 37/2006;
u) Piano provinciale: Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca di cui all'articolo 11 della l.r. 37/2006;
v) pescaturismo: l'attività intrapresa dal proprietario o dall'armatore, singolo o in cooperativa, di unità di navigazione adibita a pesca professionale nelle acque interne piemontesi, che imbarca sulla propria unità di navigazione persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative;

z) ittiturismo: l'attività di ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finalizzata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitata da imprenditori ittici attraverso l'utilizzo di propri alloggi o strutture.

Art. 3.

(Classificazione delle acque ai fini della pesca)

1. Le province classificano le acque ai fini della pesca nei Piani provinciali di cui all'articolo 11 della l.r. 37/2006, secondo quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 10 della l.r. 37/2006.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale e dei Piani provinciali le province individuano in via provvisoria:
a) le acque principali;
b) le acque salmonicole;
c) le zone di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f) della l.r. 37/2006.
3. Tutte le acque non principali dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come secondarie e tutte le acque non salmonicole dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come ciprinicole.
4. Le province, sentiti gli enti di gestione delle aree protette interessati, possono limitare ovvero vietare l'esercizio della pesca nelle acque interne comprese all'interno di:
a) aree di frega, protezione o ripopolamento della fauna ittica;
b) aree protette nazionali, regionali e provinciali;
c) siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
d) zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Titolo II.

LICENZE E PERMESSI TEMPORANEI DI PESCA

Art. 4.

(Tipi di licenza di pesca)

1. L'esercizio della pesca è consentito a titolari che siano in possesso di una delle seguenti licenze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158):
a) licenza per la pesca professionale di tipo A;
b) licenza di pesca dilettantistica di tipo B e D;
c) permesso di pesca temporaneo a scopi dilettantistici.
2. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale del Piemonte.
3. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:
a) gli addetti all'acquacoltura;
b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate dalle province, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico, di ripopolamento o reimmissione.
4. Nelle acque pubbliche in disponibilità privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), è possibile esercitare la pesca senza licenza o permesso temporaneo di pesca.

Art. 5.

(Licenza di tipo A per la pesca professionale)

1. Le province rilasciano la licenza di pesca professionale ai soli soggetti che possiedono i requisiti di imprenditori ittici previsti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).
2. La licenza di pesca professionale ha validità di sei anni decorrenti dalla data di rilascio.
3. La validità della licenza di pesca professionale è subordinata al pagamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe della tassa di rilascio, della tassa annuale e della soprattassa annuale per la licenza di pesca di tipo A), licenza per la pesca con tutti gli attrezzi, di cui al d. lgs. 230/1991.
4. Le province, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 18, comma 2 della l.r. 37/2006 stabiliscono le procedure di rilascio della licenza di pesca professionale.
5. Le province prevedono sistemi di controllo sul pescato giornaliero per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale al fine di attivare interventi mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.

Art. 6.

(Licenza di tipo B per la pesca dilettantistica)

1. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalle causali di versamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe delle tasse annuali e soprattasse annuali per la licenza di pesca di tipo B di cui al d. lgs. 230/1991.
2. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data di versamento della tassa di concessione e hanno validità di trecentosessantacinque giorni.
3. I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca di tipo dilettantistico.
4. La data di nascita e il comune di nascita possono essere sostituiti dall'apposizione del codice fiscale.

5. Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca dilettantistica deve essere munito, unitamente alla ricevuta del bollettino di versamento, di un documento di identità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.
6. Le esenzioni previste all'articolo 27, comma 4 della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 26 della l.r. 22/2009, hanno validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. Coloro che intendono praticare la pesca dilettantistica nelle altre regioni debbono attenersi alle disposizioni in esse vigenti, ovvero effettuare il previsto pagamento delle tasse regionali relative alla licenza di pesca dilettantistica.
7. In caso di dimenticanza il bollettino di versamento può essere esibito, entro i dieci giorni successivi al controllo, presso il soggetto di riferimento dell'agente di vigilanza.

Art. 7.

(Licenza di tipo D per la pesca dilettantistica da parte di stranieri)

1. La licenza di pesca di tipo D è costituita dalla causale di versamento della tassa di rilascio per la licenza di pesca di tipo D di cui al d. lgs. 230/1991 ed è rilasciabile unicamente a cittadini stranieri.
2. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione e hanno validità di tre mesi.
3. I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca per cittadini stranieri.
4. Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca per cittadini stranieri dovrà essere munito, unitamente al bollettino di versamento, di un documento di identità da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.
5. In caso di dimenticanza il bollettino di versamento può essere esibito, entro i dieci giorni successivi al controllo, presso il soggetto di riferimento dell'agente di vigilanza.

Art. 8.

(Permesso temporaneo di pesca dilettantistica)

1. Le province stabiliscono le procedure e i costi di rilascio del permesso temporaneo di pesca giornaliero.
2. Il permesso temporaneo di pesca giornaliero ha validità esclusivamente nelle acque del territorio della provincia che lo ha rilasciato.
3. Due o più province possono concordare il rilascio di un unico comune permesso temporaneo di pesca giornaliero.

Titolo III.
ATTREZZI DI PESCA, MODALITÀ D'USO, PERIODI DI PESCA DELLE DIVERSE SPECIE, MISURE MINIME

Art. 9.

(Attrezzi consentiti per la pesca professionale)

1. Le province individuano e disciplinano l'uso degli attrezzi per la pesca professionale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i titolari di licenza professionale possono pescare anche con gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica;
b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;
f) i periodi di divieto e le misure minime di cui all'allegato B si applicano anche alla pesca professionale; le province possono prevedere deroghe in relazione all'utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.
2. La pesca professionale è consentita esclusivamente nei bacini lacustri individuati come principali.

Art. 10.

(Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica e uso di esche e pasture)

1. Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:
a) nelle acque ciprinicole è consentito l'uso di più canne lenza con o senza mulinello od una bilancia di lato non superiore a metri 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza;
b) nelle acque salmonicole è ammesso l'uso di una sola canna;
c) l'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
2. In tutte le acque è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.
3. L'uso della bilancia è:
a) consentito unicamente con lato delle maglie non inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato;
b) consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;
c) vietato dal 1° aprile al 15 luglio;
d) vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.

4. Le canne lenza possono essere armate:
a) nelle acque popolate prevalentemente da ciprinidi con un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali;
b) nelle acque salmonicole con una singola esca naturale o quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale.
5. Nelle acque salmonicole sono vietati:
a) l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;
b) la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto;
c) il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
6. Nelle acque ciprinicole:
a) il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria e non più di chilogrammi due di altri materiali per pasturazione;
b) il pescatore può utilizzare un massimo di due canne entro uno spazio di tre metri.
7. Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono disciplinare, anche in deroga ai commi 3, 4, 5 e 6, l'utilizzo degli attrezzi, le tipologie di lenze, esche, modalità e accessori per la pesca dilettantistica.
8. Le province possono, altresì, consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 11.

(Posto di pesca e distanza degli attrezzi)

1. Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a:
a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.
3. Le province, per motivate esigenze, possono derogare a quanto stabilito al comma 2.
4. Le province determinano le distanze minime per le postazioni di pesca con attrezzi professionali.

Art. 12.

(Attrezzi consentiti per la pesca scientifica e interventi di protezione ittica)

1. La provincia può concedere autorizzazioni per la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale o con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica per:
a) scopi scientifici;
b) studi, censimenti o monitoraggi della fauna acquatica;
c) interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
d) prelievo di riproduttori di fauna acquatica a scopo di ripopolamento;
e) interventi di recupero di fauna ittica ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 37/2006;
f) pescate selettive;
g) interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela degli ecosistemi acquatici.
2. Le province disciplinano le modalità attuative e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e sul benessere degli animali.

Art. 13.

(Periodi e tecniche di pesca)

1. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di trattenere le seguenti specie di fauna acquatica:
a) lampreda padana (Lethenteron zanandreai);
b) storione comune (Acipenser sturio);
c) storione cobice (Acipenser naccarii);
d) cobite mascherato (Sabanejewa larvata).
2. È vietato trattenere le specie di cui all'allegato B nei relativi periodi riproduttivi ivi indicati.
3. Il pesce catturato di cui ai commi 1 e 2 che non sia consentito trattenere è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.
4. Nelle acque salmonicole è vietato l'esercizio della pesca nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi.
5. Le province possono derogare alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 in tratti in cui la pesca può essere consentita con modalità, individuate dalla provincia, mirate esclusivamente alla cattura della specie temolo, vietando di trattenere altre specie.
6. Le province possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2 consentendo, in acque definite non salmonicole, di trattenere tutto l'anno, o in periodi definiti, la trota iridea e la trota fario.
7. I limiti di cui ai commi 2 e 4 non si applicano nelle acque in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e nelle acque pubbliche in disponibilità privata.

Art. 14.

(Orari di pesca)

1. Nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba è vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale.

2. In deroga al comma 1 è consentita, nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole, la pesca senza limiti di tempo alla carpa (Cyprinus carpio) e alle specie dell'allegato C.
3. Il pesce catturato di cui al comma 2 che non sia consentito trattenere, è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.

Art. 15.

(Misure minime e quantitativo di pescato)

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di misura e di quantitativo di pescato per trattenere la fauna ittica catturata stabiliti all'allegato B.
2. Il pesce catturato di cui al comma 1 di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.
3. Al raggiungimento di un limite giornaliero di quantitativo di pescato trattenuto previsto è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.
4. Nei corpi idrici indicati dalle province le specie elencate all'allegato C e successivamente le specie alloctone individuate dalle istruzioni operative di dettaglio del Piano regionale possono essere pescate senza limitazioni di periodi, misure e quantitativo.

Art. 16.

(Ulteriori limitazioni e divieti)

1. È vietato abbandonare esche, pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
2. Le province possono individuare ulteriori limitazioni alle modalità di pesca allo scopo di tutelare la fauna ittica.
3. Ogni esemplare appartenente a specie di fauna ittica alloctona individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b) della l.r. 37/2006 e che, nei corpi idrici indicati dalle province, necessita di interventi di eradicazione deve, dopo la cattura, essere immediatamente soppresso.
4. Durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

Titolo IV.
CASI, SPECIE ITTICHE, LUOGHI E MODALITÀ D'UTILIZZO DEL TESSERINO SEGNA-CATTURE. QUANTITATIVO DI PESCATO

Art. 17.

(Tesserino regionale catture)

1. Nei corpi idrici individuati dalle province, la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca muniti di apposito tesserino regionale catture di validità annuale.
2. Le province indicano per ciascun corpo idrico in cui si utilizza il tesserino regionale catture le specie interessate e l'eventuale limite massimo di giornate di pesca permesse.
3. Il tesserino regionale catture è rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla stessa o da soggetti da questa delegati.
4. Il tesserino regionale catture è gratuito, strettamente personale e non cedibile.
5. Le province disciplinano le modalità di rilascio, compilazione e riconsegna del tesserino regionale catture.
6. Due o più province possono concordare il rilascio di un unico comune tesserino.

Titolo V.
IMPORTAZIONE, IMMISSIONE, TRASPORTO, ALLEVAMENTI E CONTROLLI SANITARI DELL'IDROFAUNA

Art. 18.

(Importazione d'idrofauna, controlli sanitari, trasporto ed allevamenti)

1. Gli scambi e le importazioni da paesi terzi di animali di acquacoltura avvengono nel rispetto del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e delle relative disposizioni applicative contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 0023106-P-22/11/2008 e nel decreto del Ministero della Salute dell'8 luglio 2010 (Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura).
2. Agli scambi di materiale per la semina in acque pubbliche si applica sempre il d. lgs. 148/2008, con le specifiche previste dalla sopra citata circolare del Ministero della Salute n. 0023106-P- 22/11/2008.
3. Il trasporto di animali di acquacoltura, per quanto attiene alle necessità di garantire la salute ed il benessere degli animali, avviene nel rispetto del regolamento (CE) 22 dicembre 2004, n. 1/2005 (Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/1997).
Nello specifico, per quanto concerne il trasporto di animali di acquacoltura si deve fare riferimento alla nota del Ministero della Salute n. 0004245-P-12/03/2008 (Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto – Applicazione al comparto dell'Acquacoltura).
4. All'allevamento di acquacoltura si applicano inoltre i decreti legislativi 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali) e 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva

2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), per la repressione dei trattamenti illeciti, per l'uso appropriato del farmaco veterinario e la prevenzione dei residui.
5. L'impiego di alimenti per gli animali di acquacoltura avviene nel rispetto del regolamento 183/05/CE del 12 gennaio 2005 (che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi) e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 (Attuazione della direttiva 90/167/CE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità).
6. Al fine di responsabilizzare i detentori degli animali di acquacoltura per la sicurezza alimentare, l'allevamento di acquacoltura avviene in conformità ai principi generali stabiliti dai regolamenti (CE) 854/2004 del 29 aprile 2004 e 882/2004 del 29 aprile 2004.
7. L'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità emana, ove necessario, linee guida per l'applicazione delle norme comunitarie e nazionali.

Art. 19.

(Immissione di fauna ittica)

1. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne della Regione è soggetta ad autorizzazione della provincia ed avviene nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie di fauna ittica comprese nell'allegato B ovvero alle specie autoctone individuate ai sensi del Piano regionale.
3. Per la protezione della biodiversità della specie trota marmorata (Salmo trutta marmoratus):
a) è vietata in tutte le acque della Regione Piemonte qualsiasi immissione di trote marmorate e loro ibridi, ad eccezione degli esemplari prodotti in strutture di allevamento gestite in forma diretta o indiretta ***o comunque autorizzate***[23] dalle Province e sottoposti, mediante controlli a campione, a controllo genetico;
b) sono consentite, nelle more dell'approvazione del Piano regionale, le immissioni di trote marmorate esclusivamente nelle acque salmonicole di cui all'allegato A.
4. Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono assumere analoghe disposizioni per altre specie.
5. Il presente articolo non si applica negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura di cui all'articolo 20 ovvero nelle acque pubbliche in disponibilità privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4 della l.r. 37/2006, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

Titolo VI.
ATTIVITÀ D'ACQUACOLTURA, PESCATURISMO E ITTITURISMO

Art. 20.

(Acquacoltura)

1. Fatti salvi i requisiti e le procedure sanitarie, l'attività di acquacoltura può essere esercitata in impianti opportunamente delimitati ed isolati rispetto alle altre acque superficiali regionali, che tengono conto del rischio di immissione, anche accidentale, nel reticolo idrografico regionale di specie di fauna acquatica in grado di riprodursi non comprese nell'allegato B, secondo quanto indicato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in attuazione dei regolamenti (CE) n. 708/2007, n. 506/2008 e n. 535/2008.
2. Le province disciplinano ai sensi del presente articolo i requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura.

Art. 21.

(Pescaturismo)

1. Figurano tra le iniziative di pescaturismo:
a) lo svolgimento di attività pratiche di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi per pesca dilettantistica autorizzati per tale scopo;
b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative finalizzate alla divulgazione ed all'approfondimento della conoscenza diretta dell'ambiente lacuale, della flora e della fauna, anche mediante brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra.
2. Possono esercitare l'attività di pescaturismo i titolari di licenza di pesca di tipo professionale rilasciata nell'ambito del territorio piemontese, proprietari od armatori di unità di navigazione adibite alla pesca professionale.
3. L'autorizzazione annuale all'attività di pescaturismo è rilasciata dalla provincia competente in materia di rilascio della licenza di pesca.
4. Il numero di passeggeri imbarcati per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo non può superare, tenuto conto dei componenti l'equipaggio, il numero massimo di persone imbarcabili indicate sulla licenza di navigazione.
5. Ove l'attività di pescaturismo venga svolta in ore notturne, il numero minimo di componenti l'equipaggio è elevato a due unità.
6. L'attività di pescaturismo può avvenire mediante l'impiego di attrezzi di pesca dilettantistica per i quali, al momento dell'imbarco, non sussista divieto da parte delle competenti autorità in materia di pesca.
7. L'attività di pescaturismo si svolge sotto la diretta responsabilità del comandante dell'unità e deve avvenire con condizioni e previsioni meteo lacuali favorevoli.
8. Esclusivamente nell'ambito della navigazione intrapresa per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo, è fatto obbligo di tenere a bordo apposito registro dei passeggeri, rilasciato dalla provincia contestualmente all'autorizzazione ad esercitare l'attività, contenente i seguenti dati:
a) giorno ed ora di imbarco e di sbarco;
b) nominativo dei passeggeri e dei componenti l'equipaggio;

[23] Parole così aggiunte da DPGR 8 febbraio 2013 n. 1/R

c) sommaria descrizione delle condizioni meteo;
d) incidenti avvenuti o reclami presentati durante l'attività.
9. Le province disciplinano le attività di pescaturismo.

Art. 22.

(Ittiturismo)

1. L'attività di ittiturismo deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività di pesca e acquacoltura, che deve comunque rimanere principale, per reddito e tempo dedicato.
2. Le province disciplinano le attività di ittiturismo.

Titolo VII.
ESERCIZIO DELLA PISCICOLTURA AGRICOLA NELLE ZONE DI RISAIA

Art. 23.

(Esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia)

1. L'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia è sottoposta ad autorizzazione provinciale di durata annuale ed è consentita unicamente nelle camere di risaia per il luccio (Esox lucius) e i ciprinidi di cui all'allegato B.
2. In deroga al comma 1 è consentita l'immissione di fauna ittica alloctona nelle camere di risaia esclusivamente in attuazione di piani o programmi regionali per la lotta alle zanzare.
3. I piani o programmi regionali di cui al comma 2 prevedono opportuni accorgimenti per azzerare il rischio di immissione di fauna ittica alloctona nelle acque interne superficiali della Regione.
4. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 sono dispensati dall'obbligo di munirsi della licenza di pesca e possono esercitare la pesca stessa con qualsiasi rete ed attrezzo in deroga alle lunghezze minime legali.
5. Delle autorizzazioni rilasciate deve essere data comunicazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.
6. Le province disciplinano le attività di piscicoltura nelle zone di risaia.

Titolo VIII.
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E ATTUATIVE DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 24.

(Diritti esclusivi di pesca)

1. I privati titolari dei diritti esclusivi di pesca possono richiedere il rilascio della licenza di pesca professionale solo se in possesso dei requisiti di imprenditore ittico.
2. In attuazione dell’articolo 1, comma 4 della l.r. 37/2006, nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, le province interessate possono rilasciare ai titolari dei diritti esclusivi di pesca in possesso della licenza di pesca dilettantistica apposita attestazione con l'individuazione degli attrezzi consentiti per l'esercizio di tale diritto, in conformità alle disposizioni del Commissario Italiano per la Pesca nelle acque italo-svizzere.
3. I ripopolamenti e le immissioni di fauna ittica effettuate dai titolari di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione provinciale.

Art. 25.

(Gare e manifestazioni di pesca)

1. Le gare e le manifestazioni di pesca sono autorizzate dalle province o da soggetti da queste delegati, che adottano prescrizioni necessarie, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. Le province possono autorizzare deroghe ai quantitativi di pesca stabiliti dall'allegato B, purché sia resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, ad esclusione degli esemplari di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e delle specie ittiche di cui all'allegato C.

Art. 26.

(Acque pubbliche in disponibilità privata)

1. Le province applicano le prescrizioni previste dall’articolo 13 della l.r. 37/2006 ai corpi idrici di acque pubbliche in disponibilità privata.
2. L'immissione di fauna ittica nei corpi idrici di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 19.
3. L'esercizio della pesca nelle acque pubbliche in disponibilità privata avviene in deroga al presente regolamento.

Art. 27.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 26 della l.r. 37/2006.

Titolo IX.
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

(Norme finali)

1. Le province, nell'ambito della loro autonomia statutaria e nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla l.r. 37/2006, sentiti i comitati consultivi provinciali, integrano la disciplina dell'esercizio della pesca a livello provinciale in coerenza con il presente regolamento, la pianificazione regionale e provinciale.
2. Per la tutela delle specie ittiche elencate nell'allegato B ovvero per le specie di fauna acquatica in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela individuate ai sensi del Piano regionale, le province possono, sentiti i comitati consultivi provinciali, su tutti o su parte degli ambienti acquatici o loro porzioni:
a) vietare temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie;

b) introdurre norme restrittive rispetto a tecniche, attrezzi, periodi e orari per l'esercizio della pesca, nonché misure minime e quantitativo di pescato;
c) adottare disposizioni in deroga al presente regolamento su corpi idrici condivisi con altre regioni limitrofe.
3. I tratti di corsi d'acqua o di bacini lacustri ricadenti in più province, sono disciplinati d'intesa tra le province interessate.

Art. 29.

(Norme transitorie)

1. Fino all'adozione del provvedimento provinciale di classificazione delle acque per la pesca di loro competenza di cui all'articolo 3:
a) le acque principali sono individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 66- 22758 del 25 gennaio 1983;
b) le acque salmonicole sono individuate ai sensi dell'allegato A.
2. Fino all'adozione del provvedimento provinciale che disciplina gli attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale ai sensi dell'articolo 9, valgono le disposizioni previste all'allegato D.

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale del 21 aprile 2008, n. 6/R (Attuazione dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca").

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2012. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato A.
(Artt. 19, 29)

ACQUE SALMONICOLE PER LA PESCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Affluenti del Torrente Scrivia dal Ponte di Serravalle Scrivia fino al confine con la Provincia di Genova.
Torrente Piota ed affluenti dalle origini alla confluenza con il Gorzente.
Torrente Gorzente ed affluenti per tutto il corso, compresi i due laghi di Lavagnina.
Torente Alto Ponzema ed affluenti per tutto il loro corso.
Torrente Erro ed affluenti dal Ponte di Cartosio - Malvicino (Guadabono) fino al confine con la Provincia di Savona.
Affluenti del Torrente Stura di Ovada per tutto il loro corso.
Torrente Borbera ed affluenti dalle origini alla località Pertuso
Torrente Curone ed affluenti dalle origini alla località S. Sebastiano Curone.
Torrente Spinti ed affluenti dalle origini alla località Grondona.
Torrente Visone ed affluenti dalle origini alla località Grognardo
Torrente Lemme ed affluenti dalle origini alla località Carrosio.
Torrente Orba ed affluenti dalla diga di compensazione del Comune di Molare sino ai confini con la Regione Liguria, ivi compreso il Lago Ortiglieto.
Torrente Olbicella ed affluenti per tutto il corso.
Affluenti del torrente Valla per tutto il loro corso.
Torrente Stura di Bosio e affluenti per tutto il loro corso.

PROVINCIA DI BIELLA

Tutte le acque scorrenti e bacini a monte della strada Cerrione-Mongrando-Cossato-Gattinara. Sono inclusi i seguenti corsi d'acqua posti a monte del limite così individuato: partendo da NE, presso il Comune di Crevacuore, esso percorre la SP 200 dal confine di provincia fino al Comune di Crocemosso, località nella quale passa sulla SS 232, in direzione S-SE. A SO del Comune di Cossato (località C.na Lavino), all'incrocio della SS 142, il limite passa su quest'ultima, in direzione O. All'altezza dello svincolo situato tra Biella e Vigliano Biellese, dopo un breve tratto della SS verso S, il limite passa attraverso la città di Biella verso Occhieppo Inferiore, dove si allaccia alla SS 338 in direzione SO. All'altezza di Filippi la SP 411 prende il posto della SS 338, in direzione SE, fino al Comune di Cerrione, dove viene sostituita dalla SP 400, in direzione SO. Il limite incontra quindi il confine della Provincia di Biella presso Zimone.

PROVINCIA DI CUNEO

Tutte le acque nel territorio provinciale, fatta eccezione per le seguenti acque:
Fiume Po: dalla confluenza con il T. Bronda a valle, fino al confine con la Provincia di Torino;
Torrente Varaita: dal ponte SP Moretta-Murello a valle fino alla confluenza con il Po;
Torrente Maira: dal ponte della SS 661 per Saluzzo a valle fino alla confluenza con il Mellea;
Torrente Maira: dal ponte dismesso della ferrovia (ponte di Moretta) in Comune di Cavallermaggiore a valle fino al confine con la Provincia di Torino;
Fiume Stura di Demonte: dal ponte della S.P. Fossano-Salmour (Ponte di San Lazzaro) a valle fino alla confluenza con il Tanaro;
Torrente Mondalavia: dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna a valle fino alla confluenza con il Tanaro;
Torrente Pesio: dal ponte dell'autostrada Torino-Savona a Valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro;
Fiume Tanaro: dal ponte SS 28 in Ceva a valle fino alla confluenza con il F. Stura;
Corsi d'acqua vari: tutte le acque scorrenti nei Comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfré, Sommariva Bosco e nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S. Vittoria).

PROVINCIA DI NOVARA

Tutte le acque scorrenti a monte della linea stradale Romagnano - Borgomanero, Gattico-Comignano - Borgoticino - Castelletto Ticino e Fiume Sesia nel tratto sino al ponte stradale di Romagnano Sesia.
Fa eccezione il Lago d'Orta in quanto non popolato prevalentemente da salmonidi.

PROVINCIA DI TORINO

Torrente Cantogno e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Chisone e suoi affluenti dalle origini alla confluenza con il torrente Pellice.
Torrente Pellice per tutto il suo corso compresi i suoi affluenti e defluenti con esclusione del Torrente Chiamogna, dal Ponte sulla Strada Provinciale Pinerolo-Torre Pellice a valle.
Torrente Chiamogna e suoi affluenti e defluenti dalle origini al Ponte sulla Strada Provinciale di Pinerolo-Torre Pellice.
Torrente Lemina e i suoi affluenti dalle origini al ponte di S. Pietro Val Lemina.
Torrente Sangone dalle origini al Ponte di Trana e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Messa e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Fiume Dora Riparia e suoi affluenti e defluenti per tutto il suo corso dalle origini fino confine del Comune di Pianezza in zona Bivio Cotonificio Valle Susa.
Torrente Ripa e affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Ceronda e i suoi affluenti dalle origini al ponte di Baratogna in Comune di Fiano.
Fiume Stura di Lanzo e i suoi affluenti e defluenti dalle origini fino al Ponte della Strada Villanova-Cafasse e i canali: riva sx (dalle origini fino al territorio comunale di Cirié compreso) e riva dx (dalle origini fino al territorio comunale di Robassomero compreso).

Torrente Malone dalle origini al Ponte di Front Canavese e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Soana e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Chiusella e suoi affluenti e defluenti dalle origini al Ponte Collaretto Giacosa – Pranzalito per tutto il loro corso.
Fiume Dora Baltea dal confine con la Regione Autonoma Valle d'Aosta al Ponte alla confluenza con il fiume Po in tutto il territorio della Provincia di Torino.
Torrente Orco dalle origini al Ponte della strada provinciale Rivarolo-Ozegna e tutti i canali e affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Torrente Angiale e suoi affluenti e defluenti dalle origini alle Paratoie in località Cascina Gruatera.
Torrente Chisola e suoi affluenti e defluenti dalle origini fino a tutto il territorio del Comune di Cumiana.
Torrente Noce dalle origini alla Strada dei Laghi in Comune di Frossasco suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
Rogge e corsi d'acqua scorrenti in territorio del Comune di Villafranca Piemonte con esclusione del Fiume Po.
Torrente Malesina e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso.
PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Tutte le acque scorrenti nella Provincia.
Fanno eccezione perché non popolate prevalentemente da salmonidi i seguenti bacini e corsi d'acqua:
Lago di Mergozzo.
Fiume Toce dal ponte di Migiandone alla confluenza con il Lago Maggiore.
Torrente Strona dalla confluenza del fiume Toce a monte fino alla confluenza con lo scaricatore Nigoglia.
Torrente S. Bernardino dal ponte di Plush alla foce.
Lago di Antrona.
Lago d'Orta.
PROVINCIA DI VERCELLI
Fiume Dora Baltea compreso tra il confine con la Provincia di Torino e la Diga Farini in Comune di Saluggia.
Fiume Sesia dalle origini al ponte di Romagnano Sesia e suoi affluenti e bacini per tutto il loro corso ed estensione.

Allegato B.
(Artt. 9, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 28)

PERIODI, MISURE MINIME, NUMERO E LIMITE DI PESO CONSENTITI PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA

famiglia	specie	nome comune	lunghezza minima (cm)	Periodi di divieto di pesca		n. di prede trattenibili massimo per ogni giornata di pesca	n. di prede trattenibili massimo per anno per provincia (dove attivato il tesserino regionale catture)
				inizio divieto	fine divieto		
Anguillidae	*Anguilla anguilla*	anguilla	0	-- *)	-- *)	0	0
Blenniidae	*Salaria fluviatilis*	cagnetta	nn	nn	nn	nn	nn
Clupeidae	*Alosa fallax lacustris*	agone	20	15 maggio	15 giugno	nn	nn
Clupeidae	*Alosa fallax nilotica*	cheppia	nn	nn	nn	nn	nn
Cobitidae	*Cobitis taenia*	cobite	nn	nn	nn	nn	nn
Cottidae	*Cottus gobio*	scazzone	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	*Alburnus alburnus alborella*	alborella	nn	15 maggio	15 giugno	nn	nn
Cyprinidae	*Barbus plebejus*	barbo	25	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	*Barbus meridionalis*	barbo canino	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	*Cyprinus carpio*	carpa	35	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	*Leuciscus cephalus*	cavedano	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	*Gobio gobio*	gobione	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	*Chondrostoma genei*	lasca	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	*Rutilus pigus*	pigo	20	1 aprile	30 aprile	3	nn
Cyprinidae	*Phoxinus phoxinus*	sanguinerola	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	*Chondrostoma soetta*	savetta	nn	15 maggio	15 giugno	3	nn
Cyprinidae	*Scardinius erythrophthalmus*	scardola	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	*Tinca tinca*	tinca	25	1 giugno	30 giugno	3	nn
Cyprinidae	*Rutilus erythrophthalmus*	triotto	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	*Leuciscus souffia*	vairone	nn	nn	nn	nn	nn
Esocidae	*Esox lucius*	luccio	60	1 febbraio	31 marzo	1	nn
Madidi	*Lota lota*	bottatrice	nn	nn	nn	nn	nn
Gobiidae	*Padogobius martensi*	ghiozzo padano	nn	nn	nn	nn	nn
Percidae	*Perca fluviatilis*	persico reale	18	25 aprile	31 maggio	10	nn
Salmonidae	*Salvelinus alpinus*	salmerino alpino	22	dal tramonto della prima	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn

famiglia	specie	nome comune	lunghezza minima (cm)	Periodi di divieto di pesca		n. di prede trattenibili massimo per ogni giornata	n. di prede trattenibili massimo per anno per
				inizio divieto	fine divieto		
				domenica di ottobre			
Salmonidae	*Salmo trutta trutta*	trota fario	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
Salmonidae	*Salmo trutta marmoratus*	trota marmorata e suoi ibridi	35	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	2	10
Salmonidae	*Coregonus oxyrhynchus*	bondella	30	15 dicembre	15 gennaio	8	nn
Salmonidae	*Coregonus lavaretus*	coregone o lavarello	35	15 dicembre	15 gennaio	8	nn
Salmonidae	*Oncorhynchus mykiss*	trota iridea	nn	dal tramonto della prima domenica di ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13	all'alba dell'ultima domenica di febbraio fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13	10	nn
Thymallidae	*Thymallus thymallus*	temolo	35	dal tramonto della prima domenica di ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13	all'alba della prima domenica di giugno	1	10

nn = nessuna limitazione

Il numero di catture giornaliero dei pesci appartenenti alle diverse specie della famiglia Salmonidae non può superare complessivamente la quota di 8 esemplari; nel calcolo della quota non vengono considerati gli esemplari di Trota iridea.

Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare i 5 chilogrammi. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di cui all'allegato C o per cui è previsto un limite numerico giornaliero ed il pesce più pesante delle rimanenti specie.

***)** Pesca vietata in attesa della predisposizione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007.

Allegato C.
(Artt. 14, 15, 25)

SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO FAMIGLIA GENERE E SPECIE NOME COMUNE

Cyprinidae *Abramis brama* abramide
Cyprinidae *Aspius aspius* aspio
Cyprinidae *Barbus barbus* barbo europeo
Cyprinidae *Carassius auratus* pesce rosso
Cyprinidae *Carassius carassiis* carassio
Cyprinidae *Ctenopharyngodon idellus* carpa erbivora
Cobitidae *Misgurnus anguillicaudatus* cobite di stagno orientale o misgurno
Poeciliidae *Gambusia holbrooki* gambusia
Centrarchidae *Lepomis gibbosus* persico sole
Centrarchidae *Micropterus salmoides* persico trota
Ictaluridae *Ictalurus melas* pesce gatto
Cyprinidae *Pseudorasbora parva* pseudorasbora
Cyprinidae *Rhodeus sericeus* rodeo amaro
Cyprinidae *Rutilus rutilus* rutilo o gardon
Salmonidae *Salvelinus fontinalis* salmerino di fonte
Percidae *Stizostedion lucioperca* sandra o lucioperca
Siluridae *Silurus glanis* siluro

Allegato D.
(Art. 29)

NORMA TRANSITORIA TABELLA DELLE RETI ED ALTRI ATTREZZI DI PESCA PERMESSI NELLE ACQUE CLASSIFICATE PRINCIPALI DEL PIEMONTE

Lago di Viverone

1) Attrezzi da posta

A) Altana pic per coregone

- Lunghezza massima della rete metri duecento. Lunghezza minima metri centottanta. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quarantatre. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

B) Antanella per tinca

- Lunghezza massima della rete metri duecento. Altezza massima della rete maglie cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

C) Antanella per scardola

- Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete maglie cento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trentacinque. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

D) Tremaglione o tremagion per pesce persico

Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e venti. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventotto. L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

E) Panterina per pesce persico

- Lunghezza massima della rete metri cinquanta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, della tinca e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

2) Attrezzi ad inganno

A) Bertovello, Bertovel per pesce persico.

- Lunghezza massima della rete metri due. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

B) Bertovello per scardola

- Lunghezza massima della rete metri due. Altezza massima della rete centimetri ottanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca.

C) Realone per scardola

- circonferenza della rete metri 50. Diametro metri 12. Altezza massima della rete metri 20. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 30. L'uso della rete é consentito dal 1° marzo al 30 aprile.

3) Vari

A) Bilancia senza sacca - Pesca fund quadrato

- Il lato della rete non deve essere superiore a metri due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti. L'uso di detta rete é vietato dal 1° aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

B) Bilancia o Balenzin o Quadratel o Balanza

- Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti. L'uso di detta rete é vietato dal 1° aprile al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

C) Tirlindana per pesce persico

- Con non più di cinque ami. L'uso di detto attrezzo é vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

D) Canna

- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Lago Grande d'Avigliana

1) Attrezzi da posta

A) Filare non tremagliato

- detto Antanella (per la pesca delle alborelle). Lunghezza massima della rete metri venticinque. Altezza massima della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. L'uso di detta rete é vietato dal 15 aprile al 30 giugno.

B) Lenza a fondo

- Una sola spaderna o filagna morta con un massimo di 10 ami.

2) Vari

A) Bilancia

Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici.

B) Canna

- Un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.

Lago di Candia

1) Attrezzi da posta
A) Tremaglio
- Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trentacinque. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico, della tinca e della carpa.
B) Filare non tremagliato detto "Antanella"
- (per la pesca delle alborelle). Lunghezza massima della rete metri cinquanta. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quattordici. L'uso di detta rete é vietato dal 1° aprile al 30 giugno.
C) Filare non tremagliato
- detto "Antanella" o "Panterina" (per la pesca alle Scardole). Lunghezza massima della rete metri cinquanta. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta e non superiore a millimetri quarantacinque.
D) Bertovello
- Diametro massimo di apertura metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quattordici. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico reale, della tinca e della carpa.
E) Palamite
Con non più di cinquanta ami. La distanza tra un amo e l'altro non deve essere inferiore a metri due. L'uso di detto attrezzo é vietato dal 1° febbraio al 30 aprile.
2) Attrezzi ad inganno
A) Guada
- Apertura massima della bocca centimetri settantacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventidue. L'uso di detta rete é vietato dal 1° gennaio al 31 luglio.
B) Tremaglino
- Da usarsi solo per la battuta. Lunghezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quindici. L'uso di detta rete é vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio, del pesce persico, della tinca e della carpa.
3) Vari
A) Bilancia
- Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.
B) Tirlindana
- L'uso di detto attrezzo é vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e del luccio.
C) Canna
- Una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.
Lago di Mergozzo e Lago d'Orta per la parte ricadente in Provincia di Novara
1) Attrezzi da posta
A) Tremaglio (tremag)
- Lunghezza massima della rete metri sessanta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trenta. L'uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.
B) Tremaglino (tremagin)
- Lunghezza massima della rete metri quaranta. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a millimetri quindici. L'uso di detta rete é vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.
C) Rete volante per coregone
- Lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme metri quattrocento. Altezza massima della rete metri dieci. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a millimetri quarantacinque.
D) Rete volante per trota
- Lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme metri quattrocento. Altezza massima della rete metri undici. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a millimetri cinquantacinque.
E) Rete da fondo per luccio e tinca
- Lunghezza massima della rete metri sessanta. Altezza massima della rete metri due e cinquanta. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a millimetri quarantacinque. Ogni pescatore può collocare fino ad un massimo di tre reti da fondo.
F) Lenza da fondo
- Una lignola corda con un massimo di trenta ami. L'uso di detto attrezzo é vietato dal 25 aprile al 31 maggio.
2) Attrezzi ad inganno
A) Bertovello
- Diametro massimo della bocca metri uno. Il lato delle maglie con deve essere inferiore a millimetri quindici. L'uso di detto attrezzo é vietato dal 1° dicembre al 30 giugno. È sempre vietato l'uso del bertovello con l'ausilio delle frascate o arginelle.
B) Nassa

- Diametro massimo della bocca metri uno. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a millimetri quindici.
3) Vari
A) Bilancione
- Il lato della rete non deve essere superiore a metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.
B) Bilancia
- Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici.
C) Canna
- Un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami.
D) Tirlindana
L'uso di detto attrezzo é vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e del luccio.

Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca

(Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 110-457491 del 22 novembre 2005)

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca della Provincia di Torino, in seguito denominati DDEP, è disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale nonché dal presente Regolamento[24].
2. Rientrano tra i corsi d'acqua soggetti a DDEP:

Fiume Po
tratto scorrente nel Comune di Villafranca Piemonte;
tratto scorrente nel Comune di Carignano dallo sbocco del Mellea vecchio al confine vecchio del Comune di Moncalieri;
tratto scorrente dal confine vecchio del Comune di Moncalieri alla confluenza del Torrente Sangone;
tratto scorrente nel Comune di Torino dalla Madonna del Pilone alla confluenza con la Dora Riparia;
tratto scorrente nel Comune di Castiglione Torinese;
tratto scorrente nel Comune di San Raffaele Cimena;
tratto scorrente nel Comune di San Sebastiano Po;
tratto scorrente nel Comune di Lauriano;
tratto scorrente nel Comune di Verrua Savoia.

Torrente Chisola
tratto scorrente dalla Casabianca allo sbocco nel Fiume Po.

Torrente Banna
tratto scorrente nel Comune di Moncalieri fino alla confluenza con il Po.

Torrente Pellice
tratto scorrente da Bobbio Pellice a Luserna San Giovanni;
tratto scorrente nei Comuni di Luserna, Bricherasio, Campiglione Fenile, Bibiana;
tratto scorrente nel Comune di Garzigliana;
tratto scorrente nel Comune di Villafranca Piemonte.

Torrente Angrogna
dalle origini alla confluenza con il Torrente Pellice.

Torrenti Luserna –Traversero
dalle origini alle rispettive confluenze con il Torrente Pellice ed il Torrente Luserna.

Torrente Germanasca
dalle origini alla confluenza con il Chisone.

Torrenti Faetto – Riclaretto e loro affluenti
dalle origini alla confluenza con il Torrente Germanasca.

Torrente Chisone
tratto scorrente dal Comune di Pragelato compreso alla frazione Meano di Perosa Argentina;
tratto scorrente nel Comune di Perosa Argentina;
tratti scorrenti nei Comuni di San Secondo di Pinerolo, Garzigliana, Macello.

Torrente Chisonetto
dalle origini alla confluenza con il Torrente Chisone.

Bacino di Fenestrelle

Torrente Sangone
tratto scorrente nei Comuni di Coazze e di Giaveno;
tratto scorrente nel Comune di Trana.

Fiume Dora Riparia
tratto scorrente nei Comuni di Salbertrand ed Exilles;
tratto scorrente dal Comune di Sant'Ambrogio al Comune di Alpignano compresi.

Torrente Ripa
dalle origini al ponte Blaise nonché i suoi affluenti di destra e di sinistra scorrenti nel territorio del Comune di Sauze di Cesana.

Torrente Messa
tratto scorrente nel Comune di Rubiana.

Torrente Ceronda
tratto scorrente tra il ponte del Violino ed il ponte di Venaria.

Torrente Stura di Viù
dalle origini al Bacino di Malciaussia compreso, affluenti compresi;
tratto compreso tra la diga del bacino di Malciaussia ed il confine inferiore del Comune di Lemie con gli affluenti Nanta ed Ovarda;

[24] Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.P.R. n. 616/1977, i diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al *demanio* dell'Amministrazione provinciale.

tratto scorrente dal confine inferiore del Comune di Lemie fino alla confluenza con la Stura di Ala.
Torrente Stura di Lanzo
tratto scorrente nei Comuni di Germagnano, Lanzo, Balangero, Mathi;
tratto scorrente nei Comuni di Nole e Ciriè;
tratto scorrente nei Comuni di Caselle, Borgaro, Venaria.
Torrente Malone
tratto scorrente nel Comune di Front;
tratto scorrente nel Comune di Rivarossa;
tratto scorrente nel Comune di Lombardore;
tratto scorrente nel Comune di San Benigno;
tratto scorrente nel Comune di Volpiano.
Torrente Orco
tratto compreso tra la diga del bacino di Ceresole ed il confine inferiore del Comune di Locana;
tratto scorrente nel Comune di Sparone;
tratto scorrente nel Comune di Pont C.se;
tratto scorrente dal Comune di Cuorgnè al Comune di Salassa compresi;
tratto scorrente nei Comuni di Rivarolo e Feletto;
tratto scorrente nei Comuni di Bosconero e San Benigno.
Torrenti Soana e Pianetto
tratti scorrenti nei Comuni di Ingria, Ronco, Valprato.
Torrente Soana
tratto scorrente nel Comune di Ingria compreso fino alla confluenza con Torrente Orco.
Torrenti Gallenca – Brovino – Bosone
tratti scorrenti nei Comuni di Canischio, Prascorsano, Cuorgnè, Salassa, Valperga.
Torrente Piova
dalle origini alla confluenza con il Torrente Orco.
Torrente Chiusella
tratto scorrente nel Territorio del Comune di Traversella (Val Chiusella);
tratti scorrenti nei Comuni di Issiglio e Vistrorio;
tratto scorrente dal Comune di Strambinello al Comune di Pavone compresi;
tratto scorrente nel Comune di Strambino.
Torrente Savenca
dalle origini alla confluenza con il Torrente Chiusella.
Fiume Dora Baltea
tratto scorrente nei Comuni di Carema, Quincinetto, Quassolo;
tratto scorrente dal confine inferiore del Comune di Quassolo al Ponte Vecchio di Ivrea;
tratto scorrente dal Ponte Vecchio di Ivrea fino al Comune di Strambino compreso;
tratto scorrente dal Comune di Strambino al Comune di Borgomasino compreso.
Eventuali variazioni che dovessero intervenire per formale acquisizione o dismissione di diritti esclusivi di pesca del demanio provinciale modificano l'elencazione dei tratti idrici su riportati.

ART. 2 Contribuzione dell'utente

1. Ai fini dell'esercizio della pesca nei corsi d'acqua soggetti a DDEP di cui all'art. 1, l'utente, munito di regolare licenza regionale di pesca, è tenuto al versamento di una quota annuale il cui ammontare viene definito con deliberazione della Giunta Provinciale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale o, comunque, soggetti a contribuzione dell'utente, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto provinciale.
2. Il versamento ha validità per l'anno solare indicato nella causale del bollettino e scade inderogabilmente il 31 dicembre dello stesso anno. In mancanza di indicazione dell'anno di riferimento si considera l'anno solare nel corso del quale il versamento è stato effettuato.
3. I proventi derivanti dalla riscossione delle quote annuali di cui comma 1 sono destinati alla tutela degli ecosistemi acquatici, alla salvaguardia e potenziamento delle specie ittiche tipiche, nonché alla gestione dell'attività piscatoria, con riferimento ai corsi d'acqua soggetti a DDEP provinciali.

ART. 3 Zone di divieto e vincoli particolari

1. Nelle acque soggette a DDEP possono essere istituite:
   - "*Zone di ripopolamento*" per la durata di tre anni, sulle quali vige il divieto continuativo di pesca;
   - "*Zone di frega*" per la durata di tre anni, sulle quali vige il divieto di pesca con articolazione temporale riferita alla specie ittiofaunistica oggetto di tutela.
2. Il limite temporale di durata delle suddette zone di protezione può essere ridotto in caso di scarsa produttività delle stesse o per intervenute modifiche ambientali che giustificano la revoca del vincolo.
3. Per particolari esigenze relative alla tutela, al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, la Provincia può inoltre approvare criteri di gestione speciale da applicarsi su tutte le acque soggette a DDEP di cui all'art. 1, ovvero su singoli corsi d'acqua o tratti di essi, e può adottare provvedimenti di chiusura della pesca per specie o per corso/i d'acqua, qualora si rendano necessari.

ART. 4 Zone turistiche di pesca e Zone no kill

1. Su tratti idrici del demanio provinciale è possibile l'istituzione di "Zone di Pesca Turistica" (ZPT) e "Zone no kill" (ZNK), gestite da soggetti terzi, nel rispetto dei criteri contenuti nel Piano Ittico Provinciale e della normativa vigente in materia.
2. Lo sviluppo delle ZPT e ZNK non può complessivamente essere superiore al 5% della lunghezza totale dei tratti di torrente soggetti a DDEP.
3. L'accesso alle ZPT e alle ZNK non è subordinato al pagamento della quota annuale di cui all'art. 2, ma al rispetto della regolamentazione adottata dal soggetto gestore del tratto, sulla base di quanto previsto nelle intese sottoscritte dallo stesso con la Provincia. Tale regolamentazione, anche se prodotta successivamente alla cessione temporanea oggetto della concessione, integra a tutti gli effetti la concessione medesima assumendone il valore di disciplinare.

ART. 5 Criteri per l'esercizio dell'attività agonistica

1. Le gare di pesca sono soggette a preventiva autorizzazione da parte della competente Struttura provinciale.
2. Le richieste possono essere presentate esclusivamente da Associazioni piscatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e sono inoltrate alla competente Struttura provinciale con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi rispetto alla data della manifestazione.
3. L'autorizzazione è concessa qualora la proposta rispetti i criteri definiti con il Piano Ittico provinciale e non contrasti con la possibilità di un corretto esercizio dell'attività alieutica sul complesso del bacino imbrifero interessato.
4. L'immissione di materiale ittiofaunistico, nel rispetto dei criteri contenuti nel Piano Ittico Provinciale, è ammessa esclusivamente per l'effettuazione di gare di pesca alla trota.
5. Il tratto di fiume o torrente interessato alla competizione rimane chiuso alla pesca ordinaria:
   - dall'immissione del pesce fino allo scadere delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di pesca alla trota
   - dall'inizio delle due ore antecedenti, al termine delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di altra specialità.
6. Gli iscritti alla competizione possono esercitare la pesca su tali tratti esclusivamente durante la gara.

ART. 6 Prelievi di fauna ittica

1. Per ogni giornata di pesca in corsi d'acqua soggetti a DDEP, l'utente può catturare un numero massimo di:
   - 7 capi di salmonidi con il limite massimo di ~~(3)~~[25] trote marmorate (*Salmo trutta marmoratus*);
   - ~~(1)~~[26] temolo *(Thymallus thymallus)*;
   - ~~(2)~~[27] lucci *(Esox lucius)*;
   - 3 chilogrammi di pesci delle altre specie.

ART. 7 Pubblicità presso l'utenza

1. La Provincia, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispone e mette a disposizione degli utenti attraverso i più adeguati strumenti di pubblicità, il Calendario per le acque soggette a DDEP provinciali per la stagione di pesca successiva.
2. Il Calendario di cui al comma 1 contiene:
   - eventuali disposizioni speciali adottate per la gestione della pesca e dell'ittiofauna su DDEP o parte di essi, di cui all'art. 3, comma 3;
   - le chiusure temporanee o stagionali dell'esercizio piscatorio, di cui all'art. 3, comma 3;
   - le "Zone di ripopolamento" e "Zone di frega" costituite e i relativi periodi di divieto di pesca, di cui all'art. 3, comma 1;
   - l'indicazione dell'importo della quota annuale, di cui all'art. 2.

ART. 8 Attività di vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli Operatori provinciali di vigilanza faunistico-ambientale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e alle Guardie Giurate riconosciute dalla Provincia ai sensi dell'art. 63, D. Lgs. 112/1998.

ART. 9 Sanzioni e criteri per l'indennizzo

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 3/2003, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
   - da Euro 25,00 a Euro 150,00 per la pesca nelle acque soggette a DDEP senza il versamento annuale della quota annuale *ex* art. 2;
   - da Euro 25,00 a Euro 150,00 per l'esercizio della pesca nei tratti adibiti a competizioni agonistiche nel periodo in cui vige il divieto temporaneo ex art. 5;
   - da Euro 80,00 a Euro 500,00 per la cattura di un numero di capi o di una quantità superiore di fauna ittica, rispetto ai limiti prefissati *ex* art. 6;

---

[25] Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 1/R del 10 febbraio 2012 il numero massimo giornaliero non può più essere di 3 ma diventa di **2 trote marmorate e suoi ibridi**.

[26] Con **D.G.P. n. 929-46776 del 30 dicembre 2014** è fatto **divieto di trattenere** esemplari della specie Temolo (*Thymallus thymallus*) in tutte le acque scorrenti nel territorio della Provincia di Torino per una durata di anni.

[27] Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 1/R del 10 febbraio 2012 il numero massimo giornaliero non può più essere di 2 ma diventa di **1 luccio**.

- da Euro 80,00 a Euro 500,00 per l'immissione di materiale ittico senza preventiva autorizzazione provinciale o in contrasto con i disposti relativi alle attività competitive *ex* art. 5.

2. Ferme le sanzioni amministrative di cui al primo comma e il risarcimento del danno *ex* art. 185 del Codice penale a seguito di eventuale commissione di illecito penale, chi cattura illegittimamente o comunque determina la morte di specie ittiche nei corsi d'acqua soggetti a DDEP è tenuto, ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, al risarcimento del danno inferto al demanio della Provincia come qualificato dall'art. 100 del D.P.R. n. 616/1977.
3. Ai fini della determinazione del valore patrimoniale del danno inferto per la perdita di biomassa ittica, da esigere in sede stragiudiziale o giudiziale, si applicano i seguenti parametri:
   - 150,00 Euro per ogni chilogrammo di salmonidi, timallidi od esocidi;
   - 50,00 Euro per ogni chilogrammo di altro pesce di specie diversa.

ART. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno solare successivo alla data della sua approvazione.

Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. (Testo coordinato)

"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale."

(B.U. 10 novembre 1982, n. 45)

Modificata da: l.r. 29/1984, l.r. 37/1986, l.r. 16/1994, l.r. 09/2007, l.r. 24/2007, l.r. 28/2008, l.r. 30/2009, l.r. 14/2010, l.r. 18/2010, l.r.10/2011, l.r. 1/2015, l.r. 16/2016, l.r. 16/2017

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. ***(Abrogazione)***

1 La legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, è abrogata e sostituita dalla presente.

Art. 2. ***(Finalità)***

1 La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

Art. 3. ***(Interventi di salvaguardia)***

1 La Regione anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonchè delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.

Art. 4. ***(Documentazione ed informazione)***

1 La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonchè per una razionale gestione delle risorse ambientali.

2 La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle iniziative per l'anno successivo, con le relative modalità di esecuzione.

Titolo II. Tutela dell'ambiente

CAPO I. RIFIUTI

Art. 5. ***(Abbandono di rifiuti)***

1 È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonchè in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; è vietato inoltre l'allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 metri dalla zona demaniale.

2 Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali.

3 L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.

4 Le Comunità Montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni e iniziative per quelle località in cui non è possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.

Art. 6. ***(Combustione di rifiuti)***

1 È vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.

2 Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro-silvo-pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli articoli 9 e 10 della presente legge.

Art. 7. ***(Attribuzioni dei Comuni)***

1 I Comuni curano l'asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi d'acqua:

a) operando affinchè coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti provvedano alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;

b) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a);

c) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza.

Art. 8. ***(Interventi pubblici)***

1 La Regione può intervenire a proprie spese per l'asportazione ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro complessità, a Comuni e Province.

CAPO II. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE E MONTANO

Art. 9 ***(Accensione di fuochi)***

(...) [28]

[28] Articolo abrogato dall'art. 17 della l.r. 16/1994

Art. 10 *(Abbruciamenti)*

(...) [29]

Art. 11. *(Fuoristrada)*

1 Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

2 Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonchè alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della (legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) [30] *e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45* [31]

2 bis Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie[32]

3.Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma. [33]

4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire (previo parere vincolante della Regione)[34] *il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:*

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;

c)(…) [35] [36]

5 È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonchè i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 [37]

5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). [38]

6 Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti. [39]

7 L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

Art. 12. *(Recupero aree degradate)*

1 La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate.

2 In tal senso la Regione:

---

[29] Articolo abrogato dall'art. 17 della l.r. 16/1994

[30] Legge regionale abrogata (art. 15 l.r. 45/1989) e sostituita dalla l.r. 45/1989

[31] Aggiunto dall'art. 25 della l.r. 16/2016.

[32] Comma così aggiunto dall'art. 150 della l.r. 16/2017

[33] Sostituito dall'art. 25 della l.r. 16/2016.

[34] parole così aggiunte dall'art. 24, comma 1 della l.r. 10/2011

[35] Comma così sostituito dall'art. 17 della l.r. 18/2010

[36] lettera abrogata dalla l.r. 1/2015

[37] Legge regionale abrogata dall'art. 59 della l.r. 70/1996

[38] Comma inserito dall'art. 15 l.r. 14/2010 e successivamente così sostituito dall'art. 24 comma 2 della l.r. 10/2011

[39] Comma così sostituito dall'art. 20 della l.r. 30/2009

a) promuove e coordina con i Comprensori [40], sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunità Montane, gli interventi per l'individuazione delle aree degradate;
b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale;
c) concede a Comuni e Comunità Montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.
3 L'ente richiedente, per accedere al contributo, attesta negli strumenti urbanistici la destinazione dell'area a verde pubblico, privato o agricolo; la realizzazione degli interventi comporta l'automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell'area oggetto delle attività di recupero e sistemazione, da recepire nello strumento urbanistico vigente. Per motivi di interesse pubblico di rilevanza regionale è fatta salva la facoltà della regione di intervenire in deroga al vincolo ventennale. [41]

TITOLO III.
CAPO I. TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 13. *(Cotica erbosa superficiale)*
1 La cotica erbosa e la lettiera, nonchè lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2 Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
3 La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

Art. 14. *(Vegetazione erbacea ed arbustiva)*
1 La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

Art. 15. *(Protezione della flora)*
1 Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonchè il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.
2 Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
3 Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
4 Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.
5 L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonchè i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.

Art. 16. *(Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli)*
1 I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
2 La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto.

Art. 17. *(Piante officinali spontanee)*
1 La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26-5-1932, n. 772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della legge 6-1-1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.

Art. 18. *(Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali)*
1 La Regione, per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al 1° comma dell'art. 15, nonchè delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: Achillea erbarotta, Achillea moschata, Arnica montana, Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavandula officinalis; a tal fine:
a) favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle specie sopra citate ed alla loro coltivazione, nonchè per produzione e conservazione delle sementi;
b) può, sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni con privati, Istituti od Enti per la produzione di sementi delle specie sopra citate;

---

[40] L'articolo 17 della l.r. 16/1989 ha abrogato i Comprensori

[41] Comma così sostituito dall'art. 20 della l.r. 30/2009

c) sulla base di programmi predisposti dalle Comunità Montane, concede contributi, nel limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.
2 Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità Montane entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località, la superficie e le caratteristiche dell'impianto, nonchè i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare.
3 Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno.
4 Le Comunità Montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore, nonchè a verificare l'attuazione dell'impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana.
5 Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività.

CAPO II. RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 19. *(Prodotti del sottobosco)*

1 Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:
a) i funghi epigei, anche non commestibili;
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le bacche di ginepro.

Art. 20. *(Raccolta dei prodotti del sottobosco)*

1 La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:
- (…) [42]
- Muschi: Kg 0,300
- Fragole: Kg 0,500
- Lamponi: Kg 1,00
- Mirtilli: Kg 1,00
- Bacche di ginepro: Kg 0,200.

2 I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.

Art. 21 *(Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità Montane)*

(...) [43]

Art. 22 *(Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi)*

(...) [44]

Art. 23. *(Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco)*

1 (…)[45]
2 È vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15.
3 È altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
4 Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.
5 La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.

Art. 24 *(Raccolta dei tartufi)*

(...) [46]

Art. 25. *(Divieti)*

1 Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34 la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale.

CAPO III. TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA MINORE

---

[42] Punto abrogato dall'art. 14 della l.r. 24/2007

[43] Articolo abrogato dall'art. 14 della l.r. 24/2007

[44] Articolo abrogato dall'art. 14 della l.r. 24/2007

[45] Comma abrogato dall'art. 14 della l.r. 24/2007

[46] Articolo abrogato dall'art. 11 della l.r. 37/1986

Art. 26. ***(Formica rufa)***

1 È vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.
2 È altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonchè uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.
3 Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyotena.

Art. 27. ***(Anfibi)***[47]

1 È vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonchè la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
2 Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.
3 La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.
4 È vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.
5 La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 28. ***(Molluschi)***

1 Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
2 In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territori, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.
3 Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
4 La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 29. ***(Gamberi)***

1 È vietata la cattura, il trasporto il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes).
2 Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.
3 Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

Art. 30. ***(Ulteriore norma di tutela)***

1 La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico.

CAPO IV. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 31. ***(Deroghe per i proprietari dei fondi)***

1 Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

Art. 32. ***(Autorizzazioni in deroga)***

1 I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
2 Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.

Art. 33. ***(Commercializzazione)***[48]

1 È consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.
2 Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
3 È inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO IV. NORME COMUNI

[47] Così sostituito dall'art. 1 della l.r. 29/1984

[48] Così sostituito dall'art. 2 della l.r. 29/1984.

Art. 34. ***(Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale)***[49]

1 Ai fini della presente legge è istituito il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale composto da:.

- l'Assessore regionale per la tutela dell'ambiente con funzione di Presidente;
- sette esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro nominativi, su proposta delle Facoltà Universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di Agraria, di Veterinaria, nonchè delle Associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione;
- tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'ANCI, dall'Unione regionale delle Province Piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
- tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- l'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato.

2 Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell'ambiente.

3 Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto può riunirsi per l'ordinaria amministrazione.

4 Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunità Montane, dai Comitati comprensoriali;[50] può consultare esperti a vario titolo ed organi dell'Amministrazione Regionale su problemi contingenti; può proporre alla Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonchè per la divulgazione e l'applicazione della presente legge.

Art. 35. ***(Raccolta a fini scientifici e didattici)***

1 In deroga agli articoli 15 - 17 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, può autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici.

2 La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta.

3 Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34.

TITOLO V. VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36. ***(Vigilanza)***

1 La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, *alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria.* [51]

2 Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.

3 I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.

4 Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.

5 I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attività di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dell'Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.

6 Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.

Art. 37. ***(Guardie ecologiche volontarie)***

1 L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

2 Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.

Art. 38 ***(Sanzioni amministrative)***[52]

---

[49] Organismo collegiale soppresso con D.G.R. 10 luglio 2000, n. 1 394, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della l. 449/1997.

[50] L'art. 17 della l.r. 16/1989 ha abrogato i Comitati comprensoriali e i relativi organi

[51] Così sostituito dall'art. 25 della l.r. 16/2016.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 42 della l.r. 9/2007

1.Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a)per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b)per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
c)per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da curo 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
1)non risulti regolarmente immatricolato;
2)sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
3)sia privo di assicurazione;
4)non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;
d)per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla l.r. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
e)per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
f)per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g)per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h)per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27 e di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i)per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00; 1) per la violazione dei disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
m)per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n)per la violazione di cui all'articolo 27 comma l e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato. [53]
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.[54]

Art. 39 (Procedura amministrativa)[55]

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall' articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 38 prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.
3. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della l. 689/1981.
4. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

---

53 Così sostituito dall'art. 25 della l.r. 16/2016.

54 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 28/2008.

55 Articolo così sostituito dall'art.20 della l.r.30/2009 (l'articolo era già stato precedentemente sostituito dall'art. 42 della l.r. 9/2007)

5. Avverso le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso in opposizione di cui alla l. 689/1981.

TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 40. (Proventi)[56]

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province e della Città metropolitana di Torino[57] *che (…)*[58] *le utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato.*

2.(…)[59]

3. Le province e la Città metropolitana di Torino[60] *trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati e all'impiego delle somme di cui al comma 1*

Art. 41. *(Disposizioni contabili)*

1 Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 1.200 milioni.

2 La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

3 Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli: "Spese per studi, iniziative, documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell'ambiente naturale; per l'asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superfici fluviali e lacustri; per indennizzi ai proprietari dei fondi", con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.

"Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Art. 42. *(Disposizioni finali)*

1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1983.

---

56 Articolo così sostituito dall'art.20 della l.r.30/2009

57 Parole così aggiunte dall'art. 25 della l.r. 16/2016.

58 Parole soppresse dall'art. 25 della l.r. 16/2016.

59 Comma abrogato dall'art. 25 della l.r. 16/2016.

60 Parole così aggiunte dall'art. 25 della l.r. 16/2016.

Allegato: Elenco specie a protezione assoluta (art. 15)

Aconitum anthora L. CN, NO, TO, VC
Aconitum napellus L. CN, NO, TO, VC
Aconitum variegatum L. AL, CN, NO, TO, VC
Aconitum vulparia Reichemb. (= A. lycoctomum Auct.) AL, AT
Adenophora liliifolia (L.) Bess TO
Allium narcissiflorum Vill. CN, TO, VC
Allium victorialis L. NO, TO, VC
Alyssoides utriculata (L.) Medicus (=Vesicaria utriculata L.) AL, CN, TO
Alyssum argenteum All. TO
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard (= Orchis pyramidalis L.) AL, AT, CN, TO
Androsace (tutte le specie) CN, NO, TO, VC
Anemone baldensis L. CN, NO, TO, VC
Anemone coronaria L. CN
Antirrhinum latifolium Mill. CN
Aphyllanthes monspeliensis L. AL, AT, TO
Aquilegia alpina L. CN, NO, TO, VC
Aquilegia vulgaris L. (incl. A. atrata Koch.) AL, AT
Aster alpinus L. AL,
Atropa belladonna L. CN, NO, TO, VC
Brassica repanda (Willd.) DC, CN, TO [61]
Bulbocodium vernum L. CN, NO, TO, VC
Callianthemum coriandrifolium Reich. (= Ranunculus rutaefolius L.) TO
Caltha palustris L. AT
Campanula alpestris All. CN, NO, TO
Campanula excisa Schleich. ex Murith NO, TO, VC
Campanula thyrsoides L. CN, NO, TO, VC
Catananche caerulea L. TO
Centranthus ruber (L.) DC, AL, AT, CN, NO, TO, VC
Cephalanthera (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Cephalaria alpina (L.) CN, NO, TO
Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link (= Cytisus purpureus Scop.) NO, VC
Cistus albidus L. CN
Colchicum neapolitanum Ten. CN
Cortusa matthioli L. CN, TO
Corydalis lutea (L.) VC, NO
Crocus medius Balbis AL, CN, VC
Cyclamen purpurascens Mill. (= C. europaeum Auct.) CN, TO
Cypripedium calceolus L. AL, CN, NO, TO, VC
Dactylorhiza (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Daphne cneorum L. (incl. D. striata Tratt.) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Daphne mezereum L. AL, AT, CN, NO, TO, VC

[61] *Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato in calce all'allegato della Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 100-20589*

Delphinium dubium (Rouy et Fouc.) Pawl. (= D. elatum Auct. ital.) CN, NO, TO, VC
Delphinium fissum Waldst. et Kit. TO
Dianthus superbus L. AL, AT, CN, NO, TO, VC
Dictamnus albus L. AL, AT, CN, TO, VC
Digitalis lutea L. AT
Doronicum columnae Ten. (= D. cordatum Sch. Bip.) AL
Dracocephalum (tutte le specie) TO
Drosera (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Echinops (tutte le specie) AL, CN, TO, VC
Epipactis (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaud. CN, NO, TO, VC
Eryngium alpinum L. CN, TO
Eryngium spinalba Vill. CN
Euphorbia hyberna L. ssp. canuti (Parl.) Tutin (= E. hyberna L. var gibelliana (Peola) Fiori) incl. ssp. insularis (Boiss) Bri. AL, TO
Erica herbacea L. (= E. carnea L.) AL, TO
Fritillaria (tutte le specie) AL, CN, NO, TO, VC
Galanthus nivalis L. AL, AT
Gentiana asclepiadea L. CN, NO, TO, VC
Gentiana bavarica L. CN, NO, TO, VC
Gentiana brachphylla Vill. CN, NO, TO, VC
Gentiana clusii Perr. et Song. AL, CN, NO, TO, VC
Gentiana lutea L. AL
Gentiana pneumonanthe L. AL, CN, NO, TO, VC
Gentiana purpurea L. NO, TO, VC
Gentiana rostanii Reuter ex Verlot CN, TO
Gentiana utriculosa L. CN, NO, TO, VC
Gentianella ciliata (L.) Borkh. (= Gentiana ciliata L.) AL
Gentianella tenella (Rottb.) Börner (= Gentianella tenella Rottb.) CN, NO, TO, VC [62]
Gentianella campestris (L.) Börner (= Gentiana campestris L.) AL
Geranium palustre L. NO
Geranium sylvaticum L. ssp. rivulare (Vill.) Rouy TO
Geum reptans L. CN, NO, TO, VC
Gladiolus palustris Gaud. AL, CN, NO, TO, VC
Gymnadenia (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Helleborus niger L. NO, VC
Himantoglossum hircinum (L.) Koch (= Loroglossum hircinum Rich.) AL, AT, CN
Horminum pyrenaicum L. CN
Hottonia palustris L. AL, NO, TO, VC
Hydrocharis morsus-
ranae L. AL, AT, NO, TO, VC
Hyssopur officinalis L. AL, AT, NO, TO
Iberis spathulata J.P. Bergeret ssp. nana (All.) Heyw CN
Iberis umbellata L. AL, CN

[62] *Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato in calce all'allegato della Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 100-20589*

Iris aphylla L. TO, VC
Iris foetidissima L. AL, AT, NO, TO, VC
Iris graminea L. AL, AT, CN, TO, VC
Iris sibirica L. AL, AT, NO, TO, VC
Jovibarba allionii (Jord. et Fourr.) D.A. Webb. (= Sempervivum allionii (Jord. et Fourr.) Nyman) CN, TO
Juniperus oxycedrus L. TO
Juniperus phoenicea L. CN
Leucojum aestivum L. NO
Leucojum vernum L. AL, AT
Lilium croceum Chaix (incl. L. bulbiferum L.) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Lilium martagon L. AL, AT, CN, NO, TO, VC
Lilium pomponium L. CN
Linnaea borealis L. NO, TO
Linum campanulatum L. AL
Linum flavum AL
Linum narbonese L. CN
Lychnis alpina L. CN, NO, TO, VC
Menyanthes trifoliata L. AL, AT, CN, NO, TO, VC
Mimulus (tutte le specie) NO, TO
Moneses uniflora (L.) A. Gray (= Pyrola uniflora L.) CN, NO, TO, VC
Narcissus poëticus L. (incl. N. angustifolius Curtis) AL
Narcissus pseudonarcissus L. [63] AL, CN
Nigritella (tutte le specie) AL, CN, NO, TO, VC
Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. AL, AT, CN, NO, TO, VC
Nymphaea alba L. AL, AT, CN, NO, TO, VC
Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze (= Limnanthemum nympoides Hoffm. et Link.) AL, AT, NO, TO, VC
Omphalodes verna Moench AL, NO
Ophrys (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Orchis (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Osmunda regalis L. AL, AT, CN, NO, TO, VC
Paeonia officinalis L. AL, CN, TO, VC
Papaver thaeticum Leresche in Gremli (= P. alpinum L. var. pyrenaicum W.) CN, TO
Pedicularis comosa L. AL
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. CN, NO, TO, VC
Plantathera (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Primula (tutte le specie a fiore rosso) CN, NO, TO, VC
Primula allionii Lois. CN
Primula auricula L. CN, NO, TO
Ptilotrichum halimifolium Boiss. (= Alyssum halimifolium Auct.) CN, TO
Pulsatilla (= Anemone gr. Pulsatilla) (tutte le specie a fiori violetti) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (= Anemone vernalis L.) CN, NO, TO, VC

[63] *È la forma spontanea a fiori giallo pallidi, che s'incontra solo in queste Province (rispettivamente alle Capanne di Marcarolo e in Val Pesio).*

Quercus crenata Lam. (= pseudosuber Santi) AL, AT, CN, TO
Quercus ilex L. TO
Ranunculus alpestris L. CN, NO, TO, VC
Ranunculus glacialis L. CN
Ranunculus parnassifolius L. CN, NO, TO, VC
Ranunculus seguieri Vill. CN, NO, TO
Ranunculus thora L. CN
Rhaponticum scariosum Lam. (= Centaurea rhapontica L.) CN, TO, VC
Rhododendron hirsutum L. NO, VC
Rynchosinapsi richeri Hayek (= Brassica richeri Vill.) CN, TO
Ruscus hypoglossum L. AL, CN
Ruta angustifolia Pers. TO
Saponaria lutea L. NO, TO, VC
Saussurea (tutte le specie) CN, NO, TO, VC
Saxifraga (tutte le specie striscianti a fiore rosso) CN, NO, TO, VC
Saxifraga caesia L. CN, TO
Saxifraga callosa Sm. ssp. callosa (= S. lingulata Bell.) CN
Saxifraga cotyledon L. NO, TO, VC
Saxifraga diapensioides Bell. CN, TO
Saxifraga florulenta Moretti CN
Saxifraga pedemontana All. CN, NO
Scabiosa graminifolia L. CN, NO, TO
Scilla italica L. AL, CN
Scapolia carniolica Jacq. VC
Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert et Koch VC
Senecio abrotanifolium L. VC
Senecio uniflorus All. NO, TO, VC
Serapias (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Serratula nudicaulis (L.) DC, CN
Soldanella pusilla Baumg. NO
Staehelina dubia L. AL, AT, CN
Staphylea pinnata L. AL, AT, CN, NO, TO, VC
Swertia perennis L. CN, NO, TO
Thalictrum aquilegifolium L. AL
Tozzia alpina L. CN, NO, TO, VC
Trollius europaeus L. AL
Tulipa clusiana Vent. AL, AT, CN
Tulipa dideri Jord. (= T. gesneriana L. var. dideri Jord.) TO
Tulipa oculus-solis Saint-Amans AL, AT, TO
Tulipa praecox Ten. (= T. oculus-solis Saint-Amans var. praecox Ten.) AT, CN
Tulipa sylvestris L. (incl. T. australis Link) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Typha minima Hoppe AL, AT, CN, NO, TO, VC
Utricularia (tutte le specie) AL, AT, CN, NO, TO, VC
Vaccinium myrtillus L. AT
Valeriana celtica L. CN, NO, TO, VC

Valeriana saliunca All. CN, NO, TO
Valeriana tuberosa L. CN, NO
Veronica longifolia L. CN
Vitaliana primuliflora Bertol. (= Douglasia vialiana L. Hooker) fil. ex Pax CN, NO, TO, VC
Viola cenisia L. CN, TO, VC.

Estratto (artt. dall' 1 al 31) della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Testo coordinato)

Modifiche al sistema penale

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Capo I
Le sanzioni amministrative.
Sezione I
Princìpi generali.

Art 1. ***Principio di legalità.***

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2. ***Capacità di intendere e di volere.***

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3. ***Elemento soggettivo.***

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4. ***Cause di esclusione della responsabilità.***

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.[64]

Art. 5. ***Concorso di persone.***

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6. ***Solidarietà.***

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7. ***Non trasmissibilità dell'obbligazione.***

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

8. **Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.**

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,

---

64 Comma aggiunto dall'*art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie [65].
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del *D.L. 2 dicembre 1985, n. 688*, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato [66].

Art. 8-bis. ***Reiterazione delle violazioni.*** [67]

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 9. ***Principio di specialità.***

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli *articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande [68].

Art. 10. ***Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.***

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo [69].
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

Art. 11. ***Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.***

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12. ***Ambito di applicazione.***

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II
Applicazione.

Art. 13. ***Atti di accertamento.***

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

---

65 Comma aggiunto dall'*art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688*

66 Comma aggiunto dall'*art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688*.

67 Articolo aggiunto dall'*art.* 94*,* D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

68 Comma così sostituito dall'*art. 95, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

69 Comma così modificato prima dall'*art. 96, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e poi dal *comma 63 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti [70].

Art. 14. *Contestazione e notificazione.*

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. [71]
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto [72].

Art. 15. *Accertamenti mediante analisi di campioni.*

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima [73].
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi [74].

Art. 16. *Pagamento in misura ridotta.*

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione [75].
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma [76].

---

70 Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 123.

71 Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 11 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

72 Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

73 Vedi, anche, l'art. 20, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

74 L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato è stato attualmente elevato ad euro 109,63 dal Decr. 23 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2009, n. 17).

75 Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione [77].

Art. 17. *Obbligo del rapporto.*

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto [78].

Deve essere presentato al prefetto il rapporto [79] relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393* , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con *R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740* , e dalla *L. 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del *D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407*, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente [80].

Art. 18. *Ordinanza-ingiunzione.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla *legge 20 novembre 1982, n. 890* [81].

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa [82]

Art. 19. *Sequestro.*

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è

---

76 Comma prima modificato a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e poi così sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

77 Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, l'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

78 Vedi il *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571*, l'*art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252* e l'*art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

79 Vedi, anche, l'*art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*.

80 Vedi, anche, gli *articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206*.

81 Comma aggiunto dall'*art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

82 *Vedi, anche, il comma 14*-ter *dell'*art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le controversie in materia di lavoro vedi l'*art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. *Vedi, inoltre, l'*art. 5, D.M. 1° dicembre 2005.

adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20. ***Sanzioni amministrative accessorie.***

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 21. ***Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.***

Quando è accertata la violazione del *primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990* , è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393* , è sempre disposta la confisca del veicolo.
Quando è accertata la violazione del *secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283* , è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

Art. 22. ***Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.***

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-*bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento [83].
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito [84].
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. [85]

Art. 22-bis. ***Competenza per il giudizio di opposizione.*** [86]

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;

---

83 Comma così modificato dall'*art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

84 Comma così modificato dall'*art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

85 Comma così modificato dall'*art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*. Per le controversie in materia di lavoro vedi gli *artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

86 Articolo aggiunto dall'*art. 98, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria;
g-bis) antiriciclaggio. [87]

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal *regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, dalla *legge 15 dicembre 1990, n. 386* e dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

Art. 23. *Giudizio di opposizione.* [88]

Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. [89]
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile [90].
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione [91].
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. [92]
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

---

87 Lettera aggiunta dall'*art. 66, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*.

88 Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita con la parola «giudice», ai sensi dell'*art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.
La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli *artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689*, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

89 Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 56, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

90 Comma così sostituito dall'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

91 Comma così modificato dall'*art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, comma 5, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto, dell'art. 23, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23.

92 Periodo aggiunto dall'*art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

….[93]

Art. 24. *Connessione obiettiva con un reato.*

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25. *Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.*

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26. *Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.*

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 27. *Esecuzione forzata.*

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Art. 28. *Prescrizione.*

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 29. *Devoluzione dei proventi.*

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla *legge 20 giugno 1935, n. 1349* , sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

---

[93] Comma abrogato dall'*art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30. ***Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.***

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393* , e dalle norme della *legge 20 giugno 1935, n. 1349* , sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31. ***Provvedimenti dell'autorità regionale.***

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'*articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62* .

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

…**omissis**…

Collegamenti utili sul web

Normativa nazionale:
http://www.normattiva.it/

Normativa regionale:
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it

Raccolta legislazione Servizio Tutela Fauna e Flora
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/normativa-fauna-flora

Pagina informativa sulle principali regole per pescare sul territorio della Città Metropolitana di Torino
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/pesca-citta-metropolitana

Pagina principale Settore Ambiente Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/ambiente

Documentazione relativa al corso Guardie Ittiche Volontarie 2018
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/promozione